

# FASCICOLO INFORMATIVO

(ai sensi degli Artt.30 e segg. del Reg. IVASS n° 35 del 26/05/2010)

**Contratto di assicurazione Responsabilità Civile Professionale per i Notai iscritti al Ruolo**

**Il presente Fascicolo Informativo formato da 24 pagine contenente:**

- a) Nota Informativa**
- b) Condizioni di assicurazione**
- c) Informativa privacy**

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.**

**Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa.**

Fascicolo Informativo aggiornato al 24/04/2018

## **NOTA INFORMATIVA DANNI**

**Data dell'ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente Nota Informativa: 24/04/2018**  
**Per la consultazione degli aggiornamenti al presente Fascicolo informativo si rinvia al sito internet dell'Assicuratore [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it).**



**AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano**  
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it) - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260  
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479

**La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.**

**Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.**

Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell'articolo 31 del Regolamento IVASS n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono, oneri e obblighi a carico del Contraente o dell'Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, rivalse nonché le informazioni qualificate come "Avvertenza" dal Regolamento IVASS n. 35.

**I termini utilizzati nella presente nota informativa assumono il significato definito nell'ambito delle condizioni di assicurazione. Il presente documento non può in ogni caso derogare quanto espressamente previsto nell'ambito delle Condizioni di Polizza che prevarranno sulla nota informativa. Eventuali pattuizioni in deroga o in aggiunta a quanto previsto nel presente documento possono essere contenute nelle appendici integrative e/o negli allegati alle condizioni di polizza.**

## **A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ASSICURATORE**

### **1: INFORMAZIONI GENERALI**

#### **AIG Europe Limited**

- AIG Europe Limited Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260. Sede legale: The AIG building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB.
- La presente polizza di assicurazione è emessa da AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia, filiale con sede legale in Via della Chiusa, 2, 20123, Milano, Italia - Tel: +39 02.36.90.1 Fax. 02 36 90 222
- Sito Internet: [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it)
- Indirizzo di posta elettronica: [info.italy@aig.com](mailto:info.italy@aig.com)
- AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia è soggetta alla vigilanza dell'autorità di vigilanza per il mercato assicurativo inglese. Financial Services Authority. AIG Europe Limited è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed il numero di iscrizione all'Albo delle Imprese di assicurazione è I.00106. I regimi normativi vigenti in altri paesi in cui opera AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia potrebbero discostarsi del tutto o in parte da quello esistente nel Regno Unito. L'attività di AIG Europe Limited sul mercato italiano è regolamentata dall'IVASS.

#### **SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE**

- Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, sede legale e sede sociale in Italia, Lungadige Cangrande n° 16 – 37126 Verona.
- Sito internet: [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it)
- Indirizzo di posta elettronica: [cattolica@cattolicaassicurazioni.it](mailto:cattolica@cattolicaassicurazioni.it);  
pec: [cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it](mailto:cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it).



**AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano**  
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it) - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260  
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479

- Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa: Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966; C.F./P.I. e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Verona n° 00320160237; R.E.A. della CCIAA di Verona numero 9962 – Società iscritta all’Albo delle Cooperative n. A100378; Albo Imprese presso IVASS n. 1.00012, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 019.

## 2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’ASSICURATORE<sup>1</sup>

### **AIG Europe Limited**

I dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2015 - 30 novembre 2016. I dati sono espressi in milioni di sterline inglesi ed euro.

- L’ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £ 3.371 milioni (Euro 4.803 milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £ 197 milioni (Euro 280 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £ 1.551 milioni (Euro 2210 milioni).
- L’indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità, è pari al 108.4%.

### **SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE**

- L’ammontare del patrimonio netto rilevabile dall’ultimo bilancio approvato è pari a 1.876 milioni di euro (capitale sociale: 523 milioni di euro – totale riserve patrimoniali: 1.289 milioni di euro).
- Il margine di solvibilità calcolato secondo i parametri Solvency II (c.d. Ratio patrimoniale) è pari a 2,09 volte il minimo regolamentare richiesto dalla normativa vigente.

## **B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

Il contratto di Assicurazione non prevede il tacito rinnovo e si intende automaticamente cessato alla sua naturale scadenza.

## 3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Nei limiti ed alle condizioni di contratto, la presente polizza di Assicurazione prevede le seguenti garanzie.

### **SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE**

Nei limiti ed alle condizioni di contratto, l’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di ogni importo che questi sia tenuto a pagare, a titolo di Risarcimento a terzi, compresi i clienti, quale civilmente responsabile ai sensi di legge nell’esercizio di attività di notaio iscritto al Ruolo in conseguenza a negligenza, imprudenza o imperizia, errori professionali ed infedeltà delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.

Si rinvia all’art. 1 dell’Oggetto dell’Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

<sup>1</sup> I dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato.



**Avvertenza:**

La garanzia summenzionata è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto del normativo nonché degli articoli 1 e 2 dell'Oggetto dell'Assicurazione.

**Avvertenze:**

La presente garanzia è prestata secondo la modalità claims made. Pertanto, l'Assicurazione risponde qualunque sia l'epoca in cui la negligenza, l'imprudenza o l'imperizia siano stati commessi a condizione che la conseguente richiesta di Risarcimento sia per la prima volta pervenuta all'Assicurato durante il periodo di assicurazione e da questi regolarmente denunciata. Si rinvia all'articolo 7 delle condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

**Avvertenza:**

La garanzia summenzionata è soggetta a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sull'attestato di Assicurazione, nonché sul contenuto degli articoli 3, 4, 5, 6 delle condizioni di Assicurazione.

Di seguito, è fornita un'esemplificazione numerica del meccanismo di applicazione di franchigia:

<b>Massimale:</b>	<b>€ 3.000.000,00</b>
<b>Richiesta di risarcimento</b>	<b>€ 2.000.000,00</b>
<b>Franchigia</b>	<b>€ 15.000,00</b>
<b>Danno liquidabile</b>	<b>€ 1.985.000,00</b>

#### 4. DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – NULLITA'

**Avvertenza:**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la cessazione del contratto di Assicurazione.

#### 5. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento del

rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni diminuzione del rischio. Ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, la diminuzione del rischio può comportare il pagamento di un premio minore alla scadenza successiva e la facoltà di recesso da parte dell'Assicuratore.

## 6. PREMI

Il premio è unico ed è dovuto per intero per il periodo assicurativo in corso, e verrà corrisposto in un'unica soluzione mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato nelle condizioni di Assicurazione.

A tal proposito, si rinvia all'Attestato di Assicurazione ed all'art. 15 – Premio - delle condizioni di Assicurazione per le condizioni di dettaglio.

### **Avvertenza:**

**Non sono previsti sconti di premio standardizzati a condizioni predeterminate da parte dell'Assicuratore o dell'Intermediario.**

## 7. RIVALSE

**Gli Assicuratori sono surrogati, fino a concorrenza del risarcimento liquidato per la parte eccedente la franchigia, in tutti i diritti di rivalsa dell'Assicurato.**

**Inoltre gli Assicuratori conservano il diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato limitatamente alla franchigia non opposta al terzo danneggiato.**

**Si rinvia all'articolo 2, punto II, e 12, delle condizioni di Assicurazione della polizza.**

## 8. DIRITTO DI RECESSO

**Non sono previste ipotesi convenzionali di recesso dal presente contratto di assicurazione**

## 9. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

**I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.**

**Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.**

In caso di sinistro, in caso di inadempimento dell'obbligo di darne avviso nei termini previsti dal contratto di assicurazione, l'Assicurato può decadere, in tutto o in parte, dal diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

## 10. LEGGE APPLICABILE AL RAPPORTO CON IL CONTRAENTE, AL CONTRATTO – LINGUA DELLE COMUNICAZIONI

La legislazione italiana è quella sulla quale l'Assicuratore si basa per instaurare rapporti con il Contraente ed è quella applicabile al contratto. La lingua con la quale sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni

preliminari, è la lingua italiana. L'Assicuratore si impegna a comunicare con la medesima lingua con il Contraente per la durata del contratto.

## 11. REGIME FISCALE

Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente.

I premi di tutte le garanzie prestate dal contratto di assicurazione sono soggetti all'imposta del 22,25%.

Gli indennizzi corrisposti in caso di sinistro sono esenti da imposte sui redditi e da altre imposte indirette.

## C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

### 12. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

**In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza all'Ufficio Centrale Sinistri, con sede in Roma, via Flaminia 160, presso gli Uffici del Consiglio Nazionale del Notariato. La denuncia della richiesta di Risarcimento deve contenere:**

- la descrizione del fatto e, per quanto conosciute, delle conseguenze
- la copia della richiesta di risarcimento e dei documenti ad essa allegati
- il nome ed il domicilio del richiedente e, se conosciuti, degli altri danneggiati, nonché l'indicazione delle conseguenze, del luogo e delle cause della richiesta di Risarcimento.

**L'Assicurato deve inoltre far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi alla Richiesta di Risarcimento.**

**Allorché l'Ufficio centrale Sinistri ritenga la pratica formalmente in regola, dovrà trasmetterla all'Assicuratore entro i successivi 15 giorni.**

**Qualora pervenga all'Assicurato una citazione giudiziaria, questa dovrà essere trasmessa in fotocopia entro 5 giorni dal ricevimento all'Assicuratore ed all'Ufficio Centrale Sinistri.**

**L'Assicuratore comunica le proprie decisioni in merito al Sinistro all'Ufficio Centrale Sinistri ed all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso di Sinistro e della relativa documentazione.**

**Entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione l'Assicurato può opporsi al pagamento dell'indennizzo come determinato dall'Assicuratore, In mancanza di opposizione, l'Assicuratore liquiderà l'Indennizzo al terzo danneggiato entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'opposizione.**

**Senza il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore, l'Assicurato non deve ammettere alcuna responsabilità, definire o liquidare danni o sostenere spese al riguardo.**

**Si rinvia all'art. 2 delle condizioni di Assicurazione, nonché agli artt. 8, 9, 10 e 11 nonché agli articoli 22, 23, 24 e 25 delle condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.**

### 13. RECLAMI

Siamo convinti che ogni cliente meriti un servizio tempestivo, cortese ed efficiente. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui di seguito indicate.

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all'Assicuratore ed indirizzati a:



## **AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia**

### **Servizio Reclami**

**Via della Chiusa, 2 – 20123 Milano**

**Fax 02 36 90 222**

**e-mail: [servizio.reclami@aig.com](mailto:servizio.reclami@aig.com)**

Potranno altresì essere indirizzati alla Compagnia; (i) i reclami relativi alla condotta dei propri agenti assicurativi e degli intermediari o dipendenti che collaborino con questi; (ii) anche congiuntamente ad IVASS, i reclami relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi.

Sarà cura della Compagnia confermare la ricezione del reclamo entro 5 giorni lavorativi comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati a:

### **IVASS**

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

Servizio Tutela degli Utenti

Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

- direttamente, eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
- i reclami già presentati direttamente all'Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;
- i reclami relativi alle liti transfrontaliere di cui al paragrafo successivo in materia di procedura FIN-NET.

Il nuovo reclamo dovrà contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'Assicuratore all'intermediario assicurativo o all'intermediario assicurativo iscritto nell'elenco annesso e dell'eventuale riscontro degli stessi;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.

Ai fini della presentazione del reclamo, l'assicurato potrà altresì utilizzare il modello messo a disposizione da IVASS, disponibile al seguente indirizzo: [https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2\\_Guida\\_ai\\_reclami.pdf](https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf) In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l'IVASS, ai fini dell'avvio dell'istruttoria, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l'integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero



**AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano**

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it) - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260

Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479

competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: [http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members\\_en.htm](http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm)), o all'IVASS, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. L'IVASS che provvederà all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

Per le controversie relative al presente contratto gli aventi diritto hanno in ogni caso la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Sono tuttavia disponibili sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, tra i quali: (i) il tentativo di mediazione a fini conciliativi di cui al D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, condizione di procedibilità della domanda giudiziale (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti); (ii) la negoziazione assistita da uno o più avvocati di cui al D. Lg. 12 settembre 2014 n. 132, convertito in l. 162 del 10 novembre 2014, che è condizione di procedibilità delle domanda giudiziale in relazione ad ogni controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti o; (iii) per i contratti conclusi on-line, la piattaforma on - line della Commissione europea per la Risoluzione delle Controversie, che si trova al seguente indirizzo: <http://ec.europa.eu/consumers/odr>.

#### 14. ARBITRATO

Non è prevista una procedura arbitrale per la risoluzione delle controversie relative alla presente polizza di assicurazione.

#### GLOSSARIO

Il presente paragrafo della Nota Informativa contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di assicurazione.

Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell'interpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni di Assicurazione.

<b>Assicurato</b>	nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo.
<b>Assicurazione</b>	l'operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Società) un rischio al quale egli è esposto.
<b>Codice delle Assicurazioni</b>	il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato.
<b>Contraente</b>	il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l'Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà).
<b>Danno indennizzabile</b>	danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.

<b>Franchigia</b>	l'importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale l'Assicuratore non riconosce l'indennizzo.
<b>Indennizzo</b>	la somma dovuta dall'Assicuratore all'Assicurato in caso di sinistro.
<b>IVASS</b>	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.
<b>Massimale</b>	l'obbligazione massima dell'Assicuratore per sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia.
<b>Polizza</b>	il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.
<b>Premio</b>	il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'Assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti.
<b>Risarcimento</b>	la somma dovuta dall'Assicuratore al terzo danneggiato in caso di sinistro.
<b>Rischio</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Rivalsa</b>	il diritto che spetta all'Assicuratore nei confronti dell'Assicurato e che consente all'Assicuratore di recuperare dall'Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.
<b>Sinistro</b>	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Assicuratore</b>	La società assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l'attività assicurativa, autorizzata dall'ISVAP e sottoposta alla sua vigilanza.
<b>Surrogazione</b>	la facoltà dell'Assicuratore che abbia corrisposto l'Indennizzo di sostituirsi all'Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo.

**AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

## LA SOCIETA'



**AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano**  
 Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260  
 Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479

# POLIZZA "A" COLLETTIVA

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEL NOTAIO

POLIZZA N. IFL0011090

PER LA COPERTURA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEI NOTAI

STIPULATA TRA:

**CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO**

con sede in Roma, Via Flaminia 160  
di seguito denominato " CONTRAENTE "

e la Società

**AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia**

con sede in Milano, Via Della Chiesa 2  
di seguito denominata "SOCIETA'"

per l'assicurazione a favore di tutti i Notai e secondo le modalità in seguito precisate

CON DURATA

Dalle ore 24.00 dell'01.05.2018 alle ore 24.00 dell'01.05.2021

## DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

- **Assicurati:**
  - a) tutti i Notai iscritti a Ruolo e dal momento di tale iscrizione;
  - b) i Notai che cesseranno l'attività in corso di vigenza della polizza o i loro eredi, con ultrattività illimitata;
  - c) i Notai già cessati entro le ore 24.00 dell'1 maggio 2018 o i loro eredi per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato nel periodo di efficacia della presente Polizza, purché per gli stessi non siano già operanti altre coperture assicurative a contraenza del Consiglio Nazionale del Notariato o della Cassa Nazionale del Notariato.
- **Assicurazione:** la presente Polizza.
- **Attività Assicurata:** quella prevista e disciplinata dalla Legge Notarile, dal relativo regolamento e dalle successive modifiche ed integrazioni, considerandosi attività notarile anche quella connessa o comunque occasionata dal fatto di essere Notaio e qualificato operatore del Diritto.
- **Broker:** Il Raggruppamento temporaneo di imprese tra la società mandataria AON S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers e la società mandante Banchemo Costa Insurance Broker S.p.A.;
- **Coadiutore, Delegato, Depositario:** coloro che siano stati nominati tali ai sensi della Legge Notarile.
- **Franchigia:** parte dell'importo liquidabile, espressa in cifra fissa, che resta a carico dell'Assicurato;
- **Scoperto:** parte dell'importo liquidabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato;
- **Legge Notarile:** Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche.
- **Contraente:** il Consiglio Nazionale del Notariato.
- **Periodo di Assicurazione:** il periodo per il quale è stato pagato il premio.
- **Persone delle quali il Notaio deve rispondere:** tutti i soggetti delle cui azioni od omissioni l'Assicurato sia civilmente responsabile ai sensi di Legge, inclusi i tirocinanti, i praticanti, i collaboratori anche occasionali, le società di servizi, i dipendenti, gli apprendisti, i coadiutori, i delegati e i depositari.
- **Ruolo:** il Registro tenuto dai singoli Consigli Notarili Distrettuali nel quale vengono iscritti i Notai ai sensi della Legge Notarile.
- **Sinistro:** la prima richiesta scritta di risarcimento presentata dal danneggiato all'Assicurato in relazione all'attività garantita con la presente Polizza.
- **Società:** l'impresa assicuratrice.
- **UFFICIO CENTRALE SINISTRI:** Organo del Consiglio Nazionale del Notariato con sede in Roma, Via Flaminia 160, presso gli Uffici del Consiglio Nazionale del Notariato, formato da tre o più rappresentanti della categoria notarile, nominati, revocati e sostituiti dal Consiglio Nazionale del Notariato.

- **Valori:** denaro; assegni di ogni tipo; titoli cambiari; libretti di deposito; carte di credito, titoli e certificati (anche al portatore) rappresentativi di denaro, merci e titoli; marche e valori bollati; azioni, obbligazioni e valori mobiliari in genere (anche al portatore); gioielli, oggetti d'arte e preziosi in genere; quadri stampe e simili; libri o oggetti d'autore; documenti di interesse artistico e/o storico; cose alle quali le parti abbiano comunque attribuito un valore economico.

## **SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE**

### **I. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

#### **Art. 1. - Il rischio assicurato.**

L'Assicurazione è prestata, ai sensi dell'articolo 19 della Legge Notarile, per la copertura della responsabilità civile professionale e quindi per il risarcimento dei danni causati dal Notaio nell'esercizio dell'Attività Assicurata.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che egli sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, compresi i clienti, per danni involontariamente causati da negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l'ipotesi di colpa grave e dei quali egli sia civilmente responsabile ai sensi di legge nell'esercizio dell'Attività Assicurata.

L'Assicurazione comprende inoltre la responsabilità dell'Assicurato che, anche a titolo fiduciario, sia consegnatario, depositario o custode di valori o altri beni mobili e immobili, atti e/o documenti di qualsiasi genere a lui consegnati e/o dati in deposito e/o custodia da clienti o da terzi anche in occasione di vendite agli incanti e di attività delegategli dalle autorità giudiziarie e amministrative; in caso di furto e rapina di valori, l'assicurazione di cui al presente capoverso, è prestata fino alla concorrenza di un importo pari a Euro 150.000 per ogni sinistro e di Euro 300.000 per anno assicurativo.

L'Assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere.

#### **Art. 2. - I rischi esclusi e diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato.**

##### **1) I rischi esclusi**

La presente Polizza non copre:

- a) i danni causati da dolo dell'Assicurato;
- b) i danni causati dall'Assicurato nel periodo in cui si sia trovato sospeso, inabilitato o temporaneamente interdetto, in base alla normativa in materia;
- c) i danni causati al coniuge, al soggetto convivente ex. L. 76/2016 e ss.mm.ii., agli ascendenti e ai discendenti, ai parenti conviventi dell'Assicurato;
- d) eventuali danni fisici e/o materiali a persone, cose ed animali occorsi od originatisi nei locali ove l'Assicurato svolge la sua attività;
- e) i danni, le perdite, i costi, e le spese di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, o conseguenti ai seguenti eventi (indipendentemente da qualsiasi altra causa o atto che interagisca contestualmente o in qualsiasi altra sequenza al sinistro):
  1. Guerra, ostilità o operazioni belliche (sia che la guerra sia dichiarata che non sia dichiarata); invasione; atti di un nemico di nazionalità diversa da quella dell'Assicurato o atti di un nemico di nazionalità diversa dal Paese in cui, o su cui gli atti vengono compiuti; guerra civile; rivolta; ribellione (sommossa); insurrezione; rivoluzione; caduta del governo legalmente costituito; tumulti civili che assumono proporzioni di insurrezione; potere militare; usurpazione di potere;
  2. Qualsiasi atto di terrorismo.

Pag. 3 di 13

Ai fini della presente esclusione, viene considerato atto di terrorismo qualsiasi atto che comprenda ma che non sia limitato all'uso e/o minaccia della forza e della violenza da parte di qualsiasi persona o gruppo(i) di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo e qualsiasi fatto commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o per simili scopi ivi compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa.

La presente esclusione si estende inoltre alla perdita, al danno, al costo o alle spese di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da o conseguenti a qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione di ogni fatto di guerra o terrorismo o relativo a questi.

## II) Diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato

In caso di Sinistro causato da totale omissione delle ispezioni ipotecarie in relazione ad atti aventi per oggetto la costituzione, la modifica e l'estinzione di diritti reali di proprietà e di garanzia inerenti beni immobili, nonché in caso di mancata effettuazione delle visure preliminari all'utilizzo delle somme consegnate in deposito ai sensi della legge 147/2013 art. 1 comma 63 così come modificato dalla legge 24/2017 art. 1 comma 142, la Società si riserva il diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato al netto della Franchigia. Il predetto diritto di rivalsa potrà essere esercitato fino alla concorrenza di Euro 100.000,00 per ciascun sinistro ovvero fino alla concorrenza di Euro 100.000,00 per più sinistri causati da un'unica omissione.

Il diritto di rivalsa non sarà tuttavia esercitabile nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui la data del Sinistro sia successiva di oltre 15 anni alla data del fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento;
- b) nel caso in cui il Sinistro venga reclamato direttamente agli Eredi dell'Assicurato;
- c) nel caso in cui il notaio Assicurato sia deceduto entro un anno dal Sinistro.

## II. INDENNIZZO

### Art. 3. - Massimale di Polizza

Per ciascun Assicurato il massimale è pari a Euro 3.000.000,00 (tremilioni) per sinistro e per anno assicurativo.

### Art. 4. - Franchigia di polizza

La garanzia è prestata con una franchigia di Euro 15.000,00 (quindicimila) per ogni Sinistro a carico dell'Assicurato, salvo lo scoperto previsto dall'art. 9 II) della presente Polizza.

L'Assicurato può assicurare tale Franchigia con separata polizza. La franchigia di qualsiasi importo non è opponibile ai terzi danneggiati.

### Art. 5. - Spese di lite

Sono a carico della Società le spese sostenute dall'Assicurato per resistere all'azione del danneggiato, con i limiti previsti dall'art. 1917 C.C.

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze. La Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tale obbligo. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato, in proporzione dei rispettivi interessi.

La Società non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

#### **Art. 6. - Altre assicurazioni**

Qualora l'Assicurato al momento della prima richiesta scritta di risarcimento sia coperto individualmente con una polizza personale di assicurazione della responsabilità professionale e finché quest'ultima sia operante, la garanzia oggetto della presente Polizza opererà a primo rischio per le garanzie non previste dalla polizza individuale e a secondo rischio, vale a dire con una franchigia assoluta pari al massimale della polizza individuale, per le garanzie previste da quest'ultima.

Nel caso di polizza individuale operante a primo rischio ed avente Franchigia superiore ad Euro 15.000,00 e/o scoperto che comporti un onere a carico dell'Assicurato superiore ad Euro 15.000,00 la presente Polizza interverrà a copertura della differenza tra la Franchigia della presente Polizza e la Franchigia e/o scoperto della polizza individuale applicabile al sinistro.

### **III. INIZIO E CESSAZIONE DELLA GARANZIA**

#### **Art. 7. - Delimitazioni temporali**

- a) La garanzia è valida per le richieste di risarcimento presentate per iscritto per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia della garanzia stessa qualunque sia l'epoca del fatto, azione od omissione che abbia dato origine alla richiesta di risarcimento.
- b) In caso di cessazione per qualsiasi causa dell'attività notarile in corso di vigenza della presente Polizza saranno indennizzabili, alle condizioni di cui alla presente Polizza, le richieste di risarcimento presentate per iscritto per la prima volta all'Assicurato o ai suoi eredi con postuma illimitata e senza limiti temporali.
- c) Viene altresì garantita la copertura assicurativa per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi la scadenza della polizza e che siano riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura, come previsto dalla Legge sulla Concorrenza n. 124 del 4 agosto 2017 art. 1 par. 26. Tale estensione sarà operante a condizione che l'assicurato sia ancora in attività e che al momento di tale richiesta di risarcimento non siano in essere coperture assicurative collettive o individuali per il medesimo rischio.

### **IV. IL SINISTRO**

#### **Art. 8. - Denuncia del sinistro**

L'Assicurato deve comunicare, per iscritto, all'Ufficio Centrale Sinistri di cui all'articolo 22 della Sezione Terza della presente Polizza, ogni richiesta di risarcimento effettuata nei suoi confronti entro 10 giorni dal momento nel quale ne è venuto a conoscenza.

Detta comunicazione deve contenere:

- la descrizione del fatto e, per quanto conosciute, delle conseguenze;
- la copia della richiesta di risarcimento e dei documenti ad essa allegati;
- il nome e il domicilio del richiedente e, se conosciuti, quelli degli altri danneggiati.

L'Assicurato deve inoltre trasmettere nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

L'Assicurato deve infine, a richiesta del detto Ufficio Centrale Sinistri o della Società, trasmettere ogni altra informazione e prestare la propria collaborazione per la gestione del Sinistro.

Ogni denuncia di Sinistro dovrà essere inviata esclusivamente all'Ufficio Centrale Sinistri. Qualsiasi denuncia inoltrata all'Ufficio Centrale Sinistri si intende come inoltrata alla Società.

Le denunce in parola dovranno essere effettuate esclusivamente a mezzo degli appositi stampati predisposti da detto Ufficio Centrale Sinistri. L'Ufficio Centrale Sinistri, ricevute le denunce, dovrà istruire la pratica, anche richiedendo chiarimenti e/o ulteriore documentazione.

Allorché l'Ufficio Centrale Sinistri ritenga tale pratica formalmente in regola, dovrà trasmetterla alla Società entro i successivi 15 giorni. L'Ufficio Centrale Sinistri dovrà comunque trasmettere copia della documentazione ricevuta, ancorché incompleta, entro 30 giorni dal ricevimento della denuncia.

La gestione dei Sinistri da parte della Società mediante l'Ufficio di Liquidazione dedicato all'esecuzione del programma assicurativo, riguarderà i Sinistri con valore di riserva superiore ad Euro 70.000,00 al lordo della franchigia per Sinistro, per quanto attiene alla fase stragiudiziale, nonché tutti i Sinistri in contenzioso (a prescindere dal valore della domanda, nonché delle somme da liquidarsi o da riservare). La gestione stragiudiziale, ivi compresa l'istruttoria tecnica e giuridica, di tutti i Sinistri fino ad un importo riservato di Euro 70.000,00 al lordo della franchigia, verrà effettuato a spese ed in autonomia dal Consiglio Nazionale del Notariato e suoi delegati.

La Società mantiene il diritto esclusivo di apporre le riserve per tutti i sinistri, gestire i sinistri di propria competenza e procedere alla liquidazione di tutti i sinistri.

Ove pervenga all'Assicurato una citazione giudiziaria, questa, anche se il Sinistro non sia stato precedentemente notificato all'Ufficio Centrale Sinistri, dovrà essere trasmessa in fotocopia entro 5 giorni dal ricevimento all'Ufficio di Liquidazione della Società e all'Ufficio Centrale Sinistri.

La Società deve comunicare le proprie decisioni in ordine al Sinistro, all'interessato e all'Ufficio Centrale Sinistri, entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso di Sinistro e della relativa documentazione. In particolare, la Società dovrà comunicare se ritiene opportuno resistere alla pretesa del terzo danneggiato o se intende provvedere immediatamente al pagamento dell'indennizzo. In questo secondo caso l'Assicurato può comunicare alla Società e all'Ufficio Centrale Sinistri la sua opposizione al pagamento dell'indennizzo entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione della Società. In mancanza di opposizione, la Società pagherà l'indennizzo al terzo danneggiato entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di cui sopra e l'Assicurato sarà tenuto a corrispondere la franchigia contrattuale.

La Società deve altresì immediatamente comunicare all'Ufficio Centrale Sinistri l'esito di ogni singola denuncia di Sinistro e i pagamenti eventualmente effettuati.

## **Art. 9. – Fattispecie particolari di sinistro**

### **I) Sinistri in materia fiscale**

Nell'ipotesi in cui l'Assicurato riceva direttamente da parte dell'Ente impositore un avviso di liquidazione in conseguenza dell'esercizio della sua funzione, l'Assicurato stesso ha facoltà di pagare anche senza l'autorizzazione preventiva della Società. Affinché per questa fattispecie sussista un sinistro indennizzabile ai sensi della Polizza, sarà necessaria una contestazione di responsabilità all'Assicurato da parte del Cliente cui l'avviso di liquidazione si riferisce. Dal momento del ricevimento di detta contestazione scritta l'Assicurato ha l'obbligo di notificare il sinistro ai sensi dell'art. 8 della presente Polizza.

### **II) Sinistri originati da infedeltà dei dipendenti, collaboratori o comunque persone per le quali il Notaio debba rispondere e scoperto applicabile.**

Nell'ipotesi di danno originato da comportamento doloso di una o più persone inquadrabile nella fattispecie di reato di cui all'art. 646 del C.P. e della cui condotta il Notaio debba professionalmente rispondere, la Società aprirà un unico Sinistro, a prescindere dal numero dei danneggiati a causa di detto reato, identificando la data di apertura del Sinistro medesimo col momento della scoperta del danno da parte dell'Assicurato o, se precedente, della prima richiesta di risarcimento avanzata da uno dei danneggiati.

In deroga a quanto stabilito nell'articolo 4 della Polizza, ai Sinistri originati ai sensi del presente articolo, qualora di importo più elevato rispetto alla franchigia, in luogo della Franchigia verrà applicato uno Scoperto del 10%. Lo Scoperto non è opponibile ai terzi danneggiati.

#### **Art. 10. - Sinistri in serie**

Nell'ipotesi in cui l'Assicurato riceva più richieste di risarcimento, anche da soggetti diversi ma comunque derivanti dal medesimo atto, identificato tramite numero di repertorio, oppure qualora l'Assicurato riceva più richieste di risarcimento anche da soggetti diversi ma comunque derivanti da prestazioni professionali diverse dalla stipula di atti e ove la causa originatrice delle predette richieste sia unica, si darà luogo all'apertura di un unico Sinistro con applicazione di unica Franchigia e nei limiti del massimale vigente al momento della prima richiesta. La data di ricezione della prima richiesta di risarcimento sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione.

#### **Art. 11. - Diritti e obblighi delle parti in caso di danno**

##### *Gestione del Sinistro*

La Società può assumere in ogni momento la gestione della vertenza a nome dell'Assicurato sia in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, ed è obbligata a farlo se l'Assicurato lo richiede.

L'Assicurato non deve ammettere la propria responsabilità, né raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo consenso scritto della Società.

Parimenti, senza il previo consenso dell'Assicurato, la Società non può pagare risarcimenti ai reclamanti. Nell'eventualità in cui l'Assicurato opponesse un rifiuto ad una transazione proposta per iscritto dalla Società, preferendo resistere alle richieste del reclamante o proseguire l'eventuale azione legale in corso, la Società non sarà obbligata a liquidare una somma maggiore rispetto a quella per la quale riteneva di transigere, oltre alle spese legali e di giudizio sostenute con il consenso della stessa fino alla data in cui l'Assicurato ha opposto il rifiuto.

Nell'ipotesi in cui l'attività di resistenza del notaio dovesse portare a un risultato economicamente più positivo rispetto alla transazione proposta, la Società sarà tenuta a rimborsare le spese legali e di resistenza all'Assicurato fino alla concorrenza delle somme proposte come transazione.

##### *Tentativo di Mediazione*

Nel caso in cui l'Assicurato venga convocato per il tentativo di mediazione, la sua partecipazione a detta procedura dovrà essere autorizzata per iscritto dalla Società la quale, a seguito di detta autorizzazione, ne sosterrà i costi. L'eventuale nomina di un legale da parte dell'Assicurato in tale procedura dovrà parimenti essere oggetto di specifica autorizzazione scritta da parte della Società.

##### *Nomina del legale difensore ed altre facoltà.*

L'Assicurato ha sempre facoltà di proporre alla Società un legale di propria fiducia la cui nomina è subordinata al benessere della Società. Eventuali spese legali non autorizzate dalla Società saranno a carico dell'Assicurato.

##### *Rappresentanza processuale passiva*

Nell'ipotesi di coassicurazione, la rappresentanza processuale passiva verrà conferita dalle Società Coassicuratrici alla Società Delegataria. Pertanto ogni domanda giudiziale relativa a quanto stabilito nella presente Polizza dovrà essere proposta contro la Delegataria.

##### *Gestione della fase giudiziale*

Nell'ipotesi di coassicurazione, la Società Delegataria sarà incaricata dalle Società Coassicuratrici della gestione della fase giudiziale relativa ai Sinistri denunciati nell'ambito della presente polizza con conseguente rappresentanza processuale di tutte le Società coassicuratrici nei relativi giudizi. Si precisa quindi che, in caso di chiamata in causa da parte di un Assicurato o di un autonomo intervento in giudizio degli Assicuratori, la Società Delegataria comparirà e/o interverrà in giudizio anche in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici e in nome e per conto di queste ultime riceverà le notifiche degli atti giudiziari.

### Art. 12. - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia alla rivalsa verso i coadiutori, delegati e depositari degli Assicurati, verso gli altri Assicurati con la presente polizza, nonché verso persone delle quali il Notaio debba rispondere; tra queste ultime è fatta peraltro eccezione per professionisti (non Notai) iscritti nei relativi albi, società di servizi e organizzazioni commerciali e/o di servizi.

Tuttavia la rinuncia alla rivalsa non opera nei confronti delle persone delle quali il Notaio deve rispondere, nel caso in cui gli eventi siano imputabili a dolo di tali persone.

## V. COMUNICAZIONI

### Art. 13. – Comunicazioni della Società

La Società è tenuta a fornire al CNN tramite il broker ogni 3 mesi, o su richiesta entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta, la statistica certificata e aggiornata al mese precedente inerente l'andamento della polizza dalla quale risultino le seguenti informazioni minime relativamente a ogni sinistro denunciato:

<b>Numero Sinistro Compagnia</b>
<b>Data denuncia</b>
<b>Data accadimento sinistro</b>
<b>Descrizione evento (campo libero)</b>
<b>Importo reclamato (se conosciuto)</b>
<b>Massimale</b>
<b>Importo franchigia/scoperto</b>
<b>Importo riservato dalla Compagnia</b>
<b>Importo Spese legali riservate</b>
<b>Importo Spese pagate</b>
<b>Importo liquidato sinistro (netto franchigia)</b>
<b>TOTALE pagato/riservato</b>
<b>L'ammontare degli importi recuperati a seguito di azioni di rivalsa esercitate nei confronti di terzi responsabili</b>
<b>L'ammontare degli importi recuperati a seguito di azioni di rivalsa esercitate nei confronti dei Notai a termini di polizza</b>
<b>Data liquidazione</b>
<b>Codice sinistro (sulla base di tipologie predeterminate)</b>
<b>Altre polizze</b>
<b>Altre polizze (massimale e franchigia)</b>
<b>Stato del sinistro (aperto, chiuso pagato, chiuso senza seguito)</b>
<b>Note (campo libero)</b>

La mancata comunicazione nei termini prescritti dei dati di cui al comma 1 sarà considerata ipotesi di grave negligenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Salvo il maggior danno, quando la richiesta delle statistiche è motivata per iscritto con la preparazione di un bando di gara per l'affidamento del servizio assicurativo o di brokeraggio, la Compagnia di assicurazioni sarà tenuta al versamento di una penale di euro 50.000,00 per ogni giorno di ritardo dalla scadenza del termine assegnato. Tale penale potrà essere detratta dalla cauzione definitiva.

**SEZIONE SECONDA  
NORME GENERALI PER L'ATTIVAZIONE E GESTIONE DELLA  
POLIZZA**

**Art. 14. – Contraente - Assicurati - Decorrenza della garanzia**

La presente Polizza è stipulata dal Contraente Consiglio Nazionale del Notariato per conto e nell'interesse degli Assicurati.

La garanzia decorre automaticamente dalle h. 24.00 della data indicata nel sottostante art. 16 per i Notai già iscritti a Ruolo a tale data e, per i Notai iscritti successivamente, dal momento della loro iscrizione.

**Art. 15. – Premio**

Il premio dovuto dal Contraente è di Euro 33.429.600,00, comprensivo delle imposte, per ogni anno assicurativo, con le seguenti rateazioni:

alla data del 01.05.2018	Euro 26.743.680,00
alla data del 01.11.2018	Euro 6.685.920,00
alla data del 01.05.2019	Euro 26.743.680,00
alla data del 01.11.2019	Euro 6.685.920,00
alla data del 01.05.2020	Euro 26.743.680,00
alla data del 01.11.2020	Euro 6.685.920,00

In deroga alla disposizione del secondo comma dell'art. 1901 del Codice Civile, la garanzia è sospesa dalle h. 24.00 del quarantacinquesimo giorno successivo a quello della scadenza delle singolerateazioni.

**Art. 16. – Durata della Polizza - Cessazione della garanzia**

La durata della presente Polizza è fissata in tre anni, e cioè per il periodo che va dalle ore 24.00 dell'01.05.2018 alle ore 24.00 dell' 01.05.2021, con espressa rinuncia alla facoltà di recesso.

Salvo quanto previsto dall'articolo 7 punto b) della Sezione Prima della Polizza, l'Assicurazione cessa automaticamente nei confronti del Notaio in caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'Attività Assicurata.

La Società si obbliga, su richiesta del Contraente, a concedere una proroga della presente polizza per il periodo massimo di mesi 6 (sei) a fronte del pagamento di un premio pro-rata rispetto a quanto in corso ai sensi dell'art. 106 c. 11 del DLGS 50/2016.

Per il periodo di proroga il massimale per sinistro e per il periodo stesso è pari a euro 3.000.000,00 (tremilioni/00).

**Art. 17. – Modificazioni - Comunicazioni**

Le modificazioni della presente Polizza debbono risultare da atto scritto, firmato dal Contraente e dalla Società.

Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere effettuate mediante posta elettronica certificata inviata ai rispettivi indirizzi indicati in epigrafe.

**Art. 18. – Riparto**

La garanzia di cui alla presente Polizza deve intendersi così ripartita:

75% AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia (Delegataria)

25% Società Cattolica di Assicurazione (Coassicuratrice)

## Art. 19 – Clausola Broker

- I) Al RTI AON S.p.A. – Banchemo Costa Insurance Broker s.p.a., fino alla scadenza del presente contratto ed eventuale proroga, è affidata la gestione e l'esecuzione della presente Assicurazione, in qualità di Broker del Consiglio Nazionale del Notariato.

Nel caso di Coassicurazione ex art. 1911 del Codice Civile, il Broker tratterà con la Società Delegataria la quale informerà le Società Coassicuratrici. Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Società Delegataria.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato; pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, si dà e si prende atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente o dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società e viceversa, mentre ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente o all'Assicurato stessi.

La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. L'opera del Broker sarà remunerata dalla Società aggiudicataria nella misura del 2% del premio imponibile, con il massimo di € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per anno assicurativo e pro-rata per l'eventuale proroga.

Nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii, ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società, inoltre, riconosce che tale atto è liberatorio per il Contraente.

- II) Il Consiglio Nazionale del Notariato per la presente Polizza è assistito dal Broker il quale curerà la gestione della Polizza e verrà remunerato secondo consuetudine dalla Società e la remunerazione da corrispondere al Broker è pari a: 2% (dueper cento) sui premi imponibili, con il massimo di € 1.500.000,00, (unmilione cinquecentomila) per anno assicurativo e pro-rata per l'eventuale proroga relativamente alla Polizza. Tale remunerazione non può costituire costo aggiuntivo per il Contraente ma deve rientrare nell'aliquota provvigionale che viene riconosciuta dalle Imprese assicuratrici alla propria rete di vendita.

**Art. 20 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Aon S.p.A. è titolare del seguente conto corrente bancario BANCA UNICREDIT - IBAN: IT 58 B 02008 20411 000103526219 Intestatario del conto: Aon S.p.A. - dedicato in via non esclusiva a commesse pubbliche, che dovrà essere utilizzato come unico strumento per transazioni finanziarie con la Pubblica Amministrazione utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario. Tale conto è inoltre rubricato ex Art. 117 regolamento ISVAP n. 5/2006 - separazione patrimoniale presso la banca di riferimento.

Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto conto sono le seguenti:

IVANO PIATTI	PTTVNI57S24L682L
ELISABETTA GIANCIPOLI	GNCLBT60A50F205E
RICCARDO BACCIGALUPPI	GNGCHR72P70D969E
CHIARA GIONGO	GNGCHR72P70D969E
GIUSEPPINA VALENTI	VLNGPP57T57I628J
ROBERTA OLIVIERI	LVRRT66P56F205O
LAWSON MELISSA	LWSMSS70S50Z404C
PABICH KAREN	PBCKNN53B68Z404G
BOCHENEK RAFAL	BCHRFL79R12Z127O
STOKES JAMELLA	STKJLL73E49Z404Y
GADULA DAWID	GDLDDM91B13Z127O
KRAKOWIAK ANDRZEJ	KRKNRZ85T04Z127C
OBROSLAK KAMIL	BRSLKP91R19Z127Y
MISIAK RADOSLAW	MSKRSL84P10Z127U
ZABIELSKA JOANNA	ZBLJNN90P61Z127O
BRYGIDA WIOLETA PSZCOLKA-CIUPAK	PSZBYG86L53Z127E
MALGORZATA WEGLARZ	WGLMGR87R42Z127H
ROSAMARIA RITA TONA	TNORMR87D47B429V

Aon S.p.A. si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali variazioni nei dati sopraindicati.

**Art. 21. – Norme del Codice Civile**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente polizza, si applicano le norme del Codice Civile che regolano il Contratto di Assicurazione.

**SEZIONE TERZA**  
**UFFICI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLA POLIZZA E DEI SINISTRI**

**Art. 22. – UFFICI PREPOSTI**

Gli uffici preposti alla gestione della polizza e dei conseguenti rapporti, oltre alla Società e al Consiglio Nazionale del Notariato, sono:

**- L'UFFICIO CENTRALE SINISTRI**

con sede in Roma, Via Flaminia 160, presso gli Uffici del Consiglio Nazionale del Notariato, formato da tre o più rappresentanti della categoria notarile, nominati, revocati e sostituiti dal Consiglio Nazionale del Notariato.

Al Consiglio Nazionale del Notariato è pure riservata la designazione (tra i detti rappresentanti) e l'eventuale sostituzione del Coordinatore dell'Ufficio, al quale sono altresì assegnate funzioni di rappresentanza dell'Ufficio.

L'Ufficio Centrale Sinistri può strutturarsi in diverse sezioni e può attribuire particolari incarichi e competenze ad uno o più dei propri componenti.

**- L'UFFICIO DI LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'**

Con sede operativa centralizzata in Italia.

**Art. 23. – FUNZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE**

Ai fini della valutazione dell'andamento e della gestione della Polizza, l'Ufficio Centrale Sinistri raccoglie le denunce in base all'art. 8 della Sezione Prima e raccoglie i dati relativi agli Assicurati e ai vari sinistri. Qualsiasi denuncia allo stesso inoltrata si intende come presentata alla Società.

L'Ufficio Centrale Sinistri è l'unico preposto a dialogare e a fornire o richiedere dati alla Società, all'Ufficio di Liquidazione della Società, al Consiglio Nazionale del Notariato, ai Consigli Notarili Distrettuali e agli altri organismi di categoria.

L'Ufficio Centrale potrà avvalersi per l'esercizio delle sue funzioni anche di proprio ufficio/struttura/società strumentale e/o di scopo del Consiglio Nazionale del Notariato.

**SEZIONE QUARTA**  
**RIMBORSI - COMPENSI - INDENNIZZI – SPESE**

**Art. 24. – Rimborsi, compensi e indennizzi.**

Sono a carico del Consiglio Nazionale del Notariato o suoi delegati, il quale ne stabilisce l'importo, i rimborsi, le spese, i compensi, le retribuzioni e le indennità relative al funzionamento dell'Ufficio Centrale Sinistri.

**Art. 25. – Spese di funzionamento**

Le spese per l'acquisizione della sede e per la gestione dell'Ufficio Centrale Sinistri di cui all'art. 22 della Sezione Terza, nonché per l'approntamento e la fornitura dei relativi mezzi, tecnologie e materiali, sono a carico del Consiglio Nazionale del Notariato o suoi delegati, mentre restano a completo carico della Società tutte le spese relative all'Ufficio di Liquidazione della Società medesima di cui al predetto art. 22 della Sezione Terza.

Per approvazione e conclusione dei rapporti contrattuali portati dalla presente Polizza

Milano, li 30/04/2018

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

IL COASSICURATORE

\_\_\_\_\_

Il versamento di € 26.743.680,00# è stato effettuato a mie mani il.....in.....

**CLAUSOLE DA APPROVARE SPECIFICAMENTE PER ISCRITTO**

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli riportati nel testo della presente polizza:

- Art. 2 - I rischi esclusi e diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato;
- Art. 3. - Massimale di Polizza;
- Art. 4. – Franchigia di polizza;
- Art. 5. - Spese di lite;
- Art. 6. - Altre assicurazioni;
- Art. 7. - Delimitazioni temporali;
- Art. 8. - Denuncia del sinistro;
- Art. 9. - Fattispecie particolari di sinistro;
- Art. 10. - Sinistri in serie;
- Art. 11. - Diritti e obblighi delle parti in caso di danno;
- Art. 14. - Contraente - Assicurati - Decorrenza della garanzia;
- Art. 15. - Premio;
- Art. 16. - Durata della Polizza - Cessazione della garanzia.

**IL CONTRAENTE**

## INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

### INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196

**AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia** si adopera per tutelare la privacy dei clienti, dei reclamanti e di tutti gli altri soggetti con cui si rapporta nel corso delle proprie attività. Per "**Informazioni Personali**" si intendono le informazioni che identificano e si riferiscono all'interessato o ad altri soggetti (es. i familiari dell'interessato). Qualora l'interessato fornisca informazioni su altri soggetti, conferma contestualmente di essere autorizzato a fornire tali informazioni alla nostra Società per gli usi descritti in appresso

**Tipologia di informazioni raccolte dalla nostra Società e utilizzo possibile delle stesse.** Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti, la nostra Società deve disporre di dati personali che la riguardano e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative (1), secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione. Tali dati possono essere raccolti presso di lei o presso altri soggetti (2) e possono essere forniti da lei o da terzi per obblighi di legge (3). Precisiamo che senza i suoi dati non potremmo fornirle, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la nostra società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano – in Italia o all'estero – come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (6). Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti. Sulla base del rapporto esistente tra l'interessato e la nostra Società le Informazioni Personali da noi raccolte potrebbero includere: informazioni a fini identificativi e di comunicazione, su carte di credito e conti correnti, informazioni commerciali e sul merito creditizio, dati sensibili sullo stato di salute o le condizioni mediche dell'interessato e altre Informazioni Personali fornite dallo stesso. Le Informazioni Personali possono essere utilizzate per le seguenti finalità:

- a) Gestione del rapporto assicurativo, es. comunicazioni, trattamento dei sinistri e pagamenti
- b) Decisioni in materia di fornitura della copertura assicurativa;
- c) Assistenza e consulenza in materia sanitaria e di viaggio, solo nella misura consentita e in conformità alla legislazione locale
- d) Prevenzione, rilevamento e indagine su reati commessi solo nella misura consentita dalla e in conformità alla legislazione locale vigente, es. in materia di frode e riciclaggio di denaro
- e) Accertamento e difesa dei diritti legali anche in sede giudiziaria
- f) Conformità alle leggi e alle normative, inclusa la conformità alle leggi vigenti in paesi diversi da quello di residenza dell'interessato
- g) Marketing, solo ove il soggetto interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso;
- h) Ricerche di mercato e analisi.

**Condivisione delle Informazioni Personali - AIG Europe Limited** – Rappresentanza Generale per l'Italia con sede a Milano, Via della Chiusa n. 2 (tel. 02.3690.1, fax 02.3690.222) - [privacy.italy@aig.com](mailto:privacy.italy@aig.com) è il titolare del trattamento (7) dei dati personali. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia come responsabili del trattamento (8). Per conoscere il nominativo dei responsabili del trattamento può contattarci ai recapiti indicati sopra chiedendo dell'ufficio privacy. Per le suddette finalità le Informazioni Personali potranno essere condivise (10) con altre società del Gruppo e altri soggetti in veste di responsabili del trattamento dei dati, quali broker e altri incaricati della distribuzione, assicuratori e riassicuratori, agenzie di informazione commerciale, professionisti del settore sanitario e altri fornitori di servizi. Per l'elenco delle società del Gruppo che possono accedere alle Informazioni Personali si rimanda al sito [http://www.aigcorporate.com/AIG\\_All\\_Entities.pdf](http://www.aigcorporate.com/AIG_All_Entities.pdf). Per l'elenco di altri responsabili del trattamento dei dati che potrebbero ricevere le Informazioni Personali, si invita a leggere attentamente la nostra Informativa privacy in forma estesa all'indirizzo riportato di seguito o ancora a scrivere all'indirizzo indicato nella sezione "Richieste o domande". Le Informazioni Personali saranno condivise con altri terzi (incluse le pubbliche autorità) se richiesto ai sensi di legge. Se richiesto dalla legislazione vigente, le informazioni personali potranno essere iscritte in appositi registri dei sinistri condivisi con altri assicuratori. Le Informazioni Personali potranno essere condivise con eventuali acquirenti e trasferite all'atto della vendita della nostra Società o della cessione di rami d'azienda, anche in questo caso la condivisione avverrà nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa.

I dati sensibili possono essere comunicati solo nei limiti consentiti dalla legge e dalle autorizzazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

**Trasferimento all'estero.** Le Informazioni Personali potranno essere trasferite all'estero, per le finalità indicate in precedenza, in ottemperanza alle relative leggi e normative, a soggetti siti in paesi anche non appartenenti all'Unione Europea, ivi compresi gli Stati Uniti e altri paesi in cui vige una legislazione diversa in materia di tutela dei dati personali rispetto a quella applicabile nel luogo di residenza dell'interessato.

**Sicurezza e conservazione delle Informazioni Personali.** Per la tutela delle Informazioni Personali sono state adottate misure legali e di sicurezza idonee. I nostri fornitori di servizi sono attentamente selezionati e viene loro richiesto di adottare misure di tutela adeguate. Le Informazioni Personali saranno conservate per tutto il periodo necessario all'adempimento delle finalità descritte in precedenza.

**Richieste o domande.** L'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 conferisce all'interessato specifici diritti (9) tra cui quelli di ottenere dal titolare del trattamento:

- 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- 2) l'indicazione **a)** dell'origine dei dati personali, **b)** delle finalità e modalità del trattamento, **c)** della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, **d)** degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante nominato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto stesso, **e)** dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono venire comunicati o che possano venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L'interessato, inoltre, ha diritto di ottenere: **a)** l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; **a)** la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; **c)** l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Infine, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto, l'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: **1)** per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; **2)** al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Ulteriori chiarimenti sull'uso delle Informazioni Personali sono riportati nell'informativa privacy consultabile all'indirizzo [https://www.aig.co.it/privacy-policy-italy\\_4011\\_623184.html](https://www.aig.co.it/privacy-policy-italy_4011_623184.html) o di cui può essere richiesta copia contattando il titolare indicato nella presente informativa

**APPENDICE N.1 ALLA POLIZZA N. IFL0011090 “RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEL NOTAIO”**

**OGGETTO: RIPETIZIONE DEL SERVIZIO RELATIVO ALL'APPALTO DEI “SERVIZI ASSICURATIVI” PER L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE. CIG: 72497243D8**

CONSIDERATO che:

- nell'ambito dei piani relativi all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, AIG Europe Limited (AEL) ha completato il processo di ristrutturazione con conseguente trasferimento della sua attività commerciale europea – a decorrere dal 1° dicembre 2018 - ad AIG Europe S.A. (AESA) con sede in Lussemburgo e che, pertanto, a seguito della ristrutturazione, le polizze in oggetto sono state trasferite ad AESA, senza alcun effetto sulle coperture fornite;
- in esecuzione alla delibera assembleare del 31 Luglio 2020, con effetto 1° Aprile 2021, ha avuto efficacia la trasformazione della Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa in Società per Azioni. Pertanto, la nuova denominazione è Società Cattolica di Assicurazione Società per Azioni. Il cambio di denominazione sociale non comporta alcuna modifica dei diritti in capo ai contraenti, agli assicurati e ai beneficiari;
- ai sensi del punto 1.3. del Disciplinare di Gara il servizio in oggetto cesserà alle ore 24.00 del 01.05.2021;
- ai sensi del punto 1.3. del Disciplinare di Gara *“La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63 co. 5 del Codice, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi 3 (tre) anni dalla sottoscrizione del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, per la durata massima di 36 (trentasei) mesi, secondo quanto previsto nei capitolati speciali d'appalto e prestazionali posti alla base del presente affidamento e nel rispetto dell'art. 63, co. 5 del Codice”*;
- con la Delibera n. 3-21/27 febbraio 2020 il Consiglio Nazionale del Notariato ha approvato la proposta di ripetizione dei servizi offerti dalle Compagnie AIG EUROPE S.A. e SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE, attuali aggiudicatrici del servizio;
- le Società aggiudicatrici hanno accettato la richiesta di ripetizione del servizio

con la presente Appendice

SI DICHIARA CHE

La polizza n. IFL0011090 “RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEL NOTAIO” sarà prorogata dal 01.05.2021 al 01.05.2024.

Con la presente appendice, inoltre, si prende e si dà atto che le parti concordano nel variare la rateazione del premio, regolamentata all'art. 15, come di seguito riportato, per il periodo di ripetizione tramite proroga di cui sopra.

**“Art. 15. – Premio**

Il premio dovuto dal Contraente è di Euro 33.429.600,00, comprensivo delle imposte, per ogni anno assicurativo, con le seguenti rateazioni:

- 1) alla data del 01.05.2021 Euro 21.729.240,00
- 2) alla data del 01.11.2021 Euro 6.685.920,00
- 3) alla data del 01.02.2022 Euro 5.014.440,00

**AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano**

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it) - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.  
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

- 4) alla data del 01.05.2022 Euro 21.729.240,00
- 5) alla data del 01.11.2022 Euro 6.685.920,00
- 6) alla data del 01.02.2023 Euro 5.014.440,00
- 7) alla data del 01.05.2023 Euro 21.729.240,00
- 8) alla data del 01.11.2023 Euro 6.685.920,00
- 9) alla data del 01.02.2024 Euro 5.014.440,00

In deroga alla disposizione del secondo comma dell'art. 1901 del Codice Civile, la garanzia è sospesa dalle h. 24.00 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza delle singole rateazioni.”

Tuttavia, per le rate successive alla 3), le parti potranno richiedere, anche disgiuntamente/autonomamente, che la rateazione torni ad essere conforme a quella in vigore prima della ripetizione del servizio. Tale richiesta andrà rivolta entro la fine del mese di dicembre 2021. Ove una parte rivolga detta richiesta, l'altra non potrà rifiutare.


In tale caso, le successive rate saranno le seguenti:

- 4) alla data del 01.05.2023 Euro 26.743.680,00
- 5) alla data del 01.11.2023 Euro 6.685.920,00
- 6) alla data del 01.05.2024 Euro 26.743.680,00
- 7) alla data del 01.11.2024 Euro 6.685.920,00

Fermo il resto.

Milano, 03/05/2021

**AIG EUROPE S.A.**  
**Rappresentanza Generale per l'Italia**



**SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.P.A.**

**IL CONTRAENTE**



## APPENDICE N.2 ALLA POLIZZA N. IFL0011090 “RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE DEL NOTAIO”

### OGGETTO: PROROGA ALLA POLIZZA DI “RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE DEL NOTAIO”

Premesso che:

- con decorrenza 1° luglio 2023, per effetto della scissione parziale di Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. (d’ora in avanti “Cattolica”) in Generali Italia S.p.A. (d’ora in avanti, “Generali Italia”) operata con Atto unico di fusioni e scissione del 21.6.2023, rep. Repertorio n. 59.037, Notaio Angelo Busani di Milano, Generali Italia S.p.A. è subentrata di diritto in tutti i rapporti attivi e passivi ricompresi nel compendio scisso. L’operazione di scissione non ha comportato nessuna variazione nelle condizioni di assicurazione, garanzie e scadenze relative alle polizze stipulate con Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. né alcuna modifica dei diritti in capo ai contraenti, agli assicurati e ai beneficiari.

Generali Italia è pertanto subentrata, a partire da tale data e senza soluzione di continuità, nel contratto indicato in oggetto stipulato con Cattolica;

- ai sensi dell’Appendice 1 al contratto n. IFL0011090 in data 1° maggio 2024 scadrà la Polizza di Responsabilità Civile del Notariato;

- sono in corso le attività per la predisposizione della gara per l’affidamento del servizio;

- le tempistiche per l’esecuzione della gara non consentono la stipula della nuova Polizza Collettiva entro la suddetta data;

- il Consiglio Nazionale del Notariato, in data 26 gennaio 2024, ha deliberato la richiesta di proroga della polizza in oggetto per un periodo di 6 mesi, come peraltro contemplato dall’Art. 16. Durata della Polizza - Cessazione della garanzia;

- di comune accordo tra le Parti, si procede alla proroga della polizza in oggetto alle condizioni in corso, fino alle 24:00 del giorno 1° novembre 2024, a fronte del versamento di un premio pari a Euro 16.714.800,00 al lordo di imposte.

Fermo il resto.

**AIG EUROPE SA**

**GENERALI ITALIA S.p.A**

**Rappresentanza Generale per l’Italia**

DocuSigned by:

*Alessandro De Cristofaro*

1912F5A6CFC84B2...

DocuSigned by:

*Tommaso Ceccon*

72A3174286BB4FB...

**AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia - Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano**

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954  
Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225.